



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Magda Cristiano	Presidente
Dott. Luigi Abete	Consigliere
Dott. Alberto Pazzi	Consigliere
Dott. Cosmo Crolla	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

CONCORDATO IN
CONTINUITA';
FINANZA ESTERNA

Ud. 12/12/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. -2018- r.g. proposto da:

come da procura in atti.

- **ricorrente** -

contro

), nonché
dei soci illimitatamente responsabili , in
persona del legale rappresentante *pro tempore* il curatore fallimentare dott.
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in
calce al controricorso, dagli Avvocati

con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via _____, presso
lo studio dell'Avvocato _____

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata in data 21
maggio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023
dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1. _____ presentò al Tribunale della Spezia ricorso diretto ad
ottenere l'ammissione al concordato preventivo con continuità ex art. 186 bis
l. fall.

Il Tribunale, dopo aver assegnato alla parte ricorrente termine di giorni
quindici per apportare modifiche alla proposta, dichiarò l'inammissibilità della
domanda di concordato ed il fallimento della società e dei soci illimitatamente
responsabili, evidenziando l'erroneità della configurazione, da parte della
ricorrente, come finanza esterna, allocabile liberamente ai fini della
soddisfazione dei creditori, dei proventi derivanti dalla prosecuzione
dell'attività e dunque la violazione del divieto di alterare l'ordine delle cause
legittime di prelazione.

2. Avverso il provvedimento di inammissibilità del concordato e la sentenza
dichiarativa del fallimento proponeva pertanto reclamo _____, contestando
le argomentazioni del Tribunale e sostenendo l'assimilabilità alla finanza
esterna dei redditi prodotti dalla prosecuzione dell'attività di impresa.

La Corte di appello di Genova ha respinto il reclamo con sentenza n. 53/2018,
depositata il 21 maggio 2018.

La Corte territoriale ha rilevato che: (i) tra i precetti applicabili al concordato
con continuità aziendale, previsti in via generale per il concordato
preliminare, vi fosse anche quello, dettato dall'ultimo comma dell'art. 160, l.
fall., secondo cui non sarebbe possibile nella proposta concordataria superare
il divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione; (ii) non era
neanche condivisibile la tesi, perorata dal reclamante nel primo motivo di
ricorso, secondo cui il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione

sarebbe circoscritto al patrimonio del debitore esistente al momento della presentazione della domanda di concordato, nonché a quelle situazioni la cui soddisfazione derivava dall'attivazione della responsabilità patrimoniale del debitore ex artt. 2740 e 2741, 1 comma, cod. civ., con la conseguenza che ne rimarrebbero esclusi sia la nuova finanza esogena, nella forma di un effettivo apporto estraneo, sia quella prodotta dalla prosecuzione dell'attività; (iii) tale tesi – non condivisa – si sarebbe fondata sull'efficacia del decreto di omologazione della proposta di concordato che avrebbe costituito, secondo la tesi della reclamante, il diaframma tra la fase procedimentale-concorsuale ed il ritorno *in bonis* dell'impresa debitrice la quale, attraverso la ristrutturazione del debito e dei benefici connessi alla falcidia delle poste debitorie, avrebbe recuperato un proprio nuovo equilibrio finanziario e patrimoniale; (iv) la tesi sovra esposta sarebbe invece sostenibile solo per le obbligazioni future, in quanto il pagamento di tutti i creditori – per i quali il concordato è obbligatorio, ai sensi dell'art. 184 l. fall. -, e dunque anche di quelli destinati ad essere soddisfatti con i proventi della continuazione dell'attività di impresa, risulterebbe integralmente regolato dalle condizioni del piano approvato; (v) più in particolare, nel concordato con continuità aziendale il piano dovrebbe far affidamento, per la soddisfazione dei creditori, anche sugli utili prodotti dal proseguimento dell'attività, per cui la chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 180 c.p.c., e l'esdebitazione prevista dall'art. 184 l. fall. non comporterebbero l'affrancazione del debitore, obbligato a pagare i creditori anche con i proventi della futura attività; (vi) anche l'argomento focalizzato sulla possibilità del pagamento dei creditori cd. strategici, anteriori alla procedura, ai sensi dell'art. 182 *quinquies*, 5 comma l. fall., in violazione del principio della *par condicio creditorum*, non era condivisibile, in quanto la norma in esame subordina tale possibilità alla doppia condizione che i crediti derivino da prestazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e che siano funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

2. La sentenza è stata impugnata da

—

con ricorso

per cassazione, affidato a due motivi, cui il

ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

3. Le questioni che formano oggetto dei due motivi di ricorso meritano, ad avviso del collegio, la trattazione in pubblica udienza, anche in ragione di un possibile ripensamento dei principi già affermati da questa Corte nel precedente rappresentato dalla sentenza n. 9373 del 08/06/2012.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 12.12.2023

La Presidente
Magda Cristiano